

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO

TRA

l'Università, con sede in, via, codice fiscale, d'ora in poi denominata "**Soggetto promotore**", rappresentata dal Rettore

E

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con sede in Roma, via della Mercede, n.96 codice fiscale 80188230587, d'ora in poi denominata "**Soggetto ospitante**", rappresentata dal Dott.Tiziano Labriola, nato a Torino il 3 maggio 1962, Coordinatore dell'Ufficio politiche formative, attività statistica, responsabilità e disciplina del Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali

PREMESSO che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le Università possono promuovere tirocini di formazione e orientamento ai sensi dell'art.18, comma.1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997, n.196 e del DM 25 marzo 1998, n.142, recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui alla citata norma;

CONSIDERATO che ai sensi degli artt.27 e 92 del DPR 11 luglio 1980, n.382 recante "~~Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica~~" le Università possono stipulare convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale e convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento;

CONSIDERATO che ai sensi del DM 3 novembre 1999, n.509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", successivamente modificato dal DM 22 ottobre 2004, n.270, vengono indicate, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, le attività volte ad agevolare le scelte professionali tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro;

VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s. m. i. recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" che ha previsto l'introduzione di linee guida finalizzate a stabilire degli standard minimi uniformi in tutta Italia e ad evitare un uso distorto e illegittimo dei tirocini;

VISTO il DL 28 giugno 2013, n.76 e s. m. i. recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n.99, che ha previsto ulteriori norme in materia di tirocini;

VISTE le Linee-guida in materia di tirocini 2013 adottate dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni e Province Autonome in data 24 gennaio 2013;

VISTA la circolare n.A0039/002/RE del 12 settembre 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di tirocini formativi e di orientamento;

TENUTO CONTO che

- per “**tirocinio curricolare**” si intende il tirocinio rivolto a studenti che completa il percorso di studi per il conseguimento del titolo, consistente in attività formative pratiche svolte in strutture anche esterne all'Ateneo e finalizzato tra l'altro a favorire un primo incontro con il mondo del lavoro;
- per “**tirocinio formativo e di orientamento**” si intende il tirocinio rivolto a laureati che abbiano terminato gli studi da non più di dodici mesi, finalizzato a fornire, successivamente al periodo di studio, le conoscenze necessarie all'inserimento nel mondo del lavoro, pur non costituendo, parimenti al tirocinio curricolare, un rapporto di lavoro
- per “**tirocinio finalizzato all'accesso all'Esame di Stato**” si intende il tirocinio previsto dalla normativa in materia di svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di talune professioni che consente di realizzare una reale esperienza lavorativa, parallelamente o successivamente al periodo di studio, per la durata e gli obiettivi previsti dallo specifico profilo professionale, pur non costituendo, al pari dei tirocini previsti nei punti precedenti, un rapporto di lavoro.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 Aspetti generali

Il Soggetto ospitante, compatibilmente con le esigenze di servizio, si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università e/o laureati, su proposta del Soggetto promotore, previa valutazione delle candidature.

Il numero e la tipologia di tirocinanti accolti è stabilito concordemente dal Soggetto promotore e dal Soggetto ospitante.

La durata del tirocinio non può eccedere il periodo stabilito dalla normativa vigente.

Il tirocinio curricolare, il tirocinio formativo e di orientamento ed il tirocinio finalizzato all'accesso all'Esame di Stato non costituiscono rapporto di lavoro, né comportano alcun obbligo di assunzione.

La realizzazione del tirocinio non comporta oneri finanziari per il Soggetto promotore e per il Soggetto ospitante, se non quelli previsti dalla normativa delle Regioni e Province autonome vigente in materia di tirocini, in attuazione della normativa nazionale di riferimento.

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività del tirocinante è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto promotore e da un tutor designato dal Soggetto ospitante.

Il Soggetto ospitante si impegna a favorire l'esperienza di tirocinio nell'ambiente di lavoro attraverso la messa a disposizione di attrezzature, reparti e servizi, l'illustrazione delle tecnologie esistenti, dell'assetto organizzativo e dei processi produttivi.

Al termine del tirocinio il Soggetto ospitante rilascia al tirocinante apposito attestato relativo allo svolgimento del tirocinio.

Art. 3 Programma di tirocinio/progetto formativo e di orientamento

Per ciascun tirocinante inserito presso il Soggetto ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un programma di tirocinio, nel caso di tirocinio curriculare, ovvero un progetto formativo e di orientamento nel caso di tirocinio formativo e di orientamento.

Tale documento contiene in particolare:

- nominativo del tirocinante;
- nominativi del tutor designato dal Soggetto promotore e del tutor designato dal Soggetto ospitante
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto ospitante;
- strutture del Soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art.4 Obblighi assicurativi, sicurezza e prevenzione

Il Soggetto Promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del tirocinio presso l'INAIL, nonché per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Le coperture assicurative si danno per estese anche alle attività eventualmente prestate dal tirocinante al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio, purché rientrante nel progetto formativo di riferimento.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi indicati nel progetto formativo e di orientamento ed al Soggetto promotore.

Il Soggetto ospitante si impegna a garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente e a fornire al tirocinante un'adeguata informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, in conformità con la normativa vigente.

Art.5 Obblighi di riservatezza

Il Soggetto promotore si impegna a richiedere, ai docenti che svolgono la funzione di tutor, l'assunzione esplicita dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze di cui vengano in possesso nel corso della collaborazione oggetto della presente convenzione. L'obbligo di riservatezza si protrae oltre la durata del tirocinio.

Il tirocinante è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. L'obbligo di riservatezza si protrae oltre la durata del tirocinio.

Art.6 Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività definite dal programma di tirocinio o dal progetto formativo e di orientamento;
- seguire le indicazioni del tutor del Soggetto promotore e del tutor del Soggetto ospitante e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed evenienza;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché gli obblighi di riservatezza di cui all'art.5 della presente Convenzione.

Art.7 Sospensione, interruzione e proroga del tirocinio

E' consentita, per i motivi indicati nella normativa di riferimento, la possibilità di uno o più periodi di sospensione del tirocinio, previo accordo con il Soggetto ospitante e consenso del Soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto. Il Soggetto promotore si riserva di stabilire i requisiti ritenuti necessari per il riconoscimento dei tirocini interrotti prima del termine previsto.

Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti, entro i limiti di durata massima consentiti dalla normativa vigente.

Art.8 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art.9 Risultati dell'attività

I risultati dell'attività del tirocinante realizzati durante il periodo di tirocinio rimangono di proprietà del Soggetto ospitante, fermo restando il diritto di paternità dell'opera nei casi in cui la medesima abbia carattere innovativo e il diritto di

pubblicazione, fatta salva l'approvazione da parte del Soggetto ospitante, anche nel caso in cui la pubblicazione stessa abbia come oggetto i risultati dell'attività svolta dal tirocinante presso il Soggetto ospitante.

Tale pubblicazione potrà essere differita a seguito delle necessità brevettuali che dovessero emergere da parte del Soggetto ospitante.

Art.10 Altri obblighi del Soggetto promotore

Il Soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle Strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali, copia della Convenzione, di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art.11 Tirocinio finalizzato all'accesso all'Esame di Stato

Il tirocinio finalizzato all'accesso all'esame di Stato sarà regolato di volta in volta dalla specifica e speciale normativa di riferimento, ferma restando la disciplina dettata dal regolamento generale per le attività di tirocinio e dall'articolato della presente convenzione, in quanto compatibile.

Art.12 Durata della convenzione

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di 24 mesi e si rinnova tacitamente, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti con preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso dalla convenzione non ha effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli Programmi di tirocinio/progetti formativi e di orientamento.

Art.13 Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ed a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n.131. Le relative spese sono a carico della parte richiedente.

Data

Il Soggetto promotore _____
(timbro e firma)

Il Soggetto ospitante _____
(timbro e firma)